

Ordinanza
sulla trasparenza delle persone giuridiche
e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto
(Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche, OTPG)

del 12 giugno 2026 (Stato 1° ottobre 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 3, 6, 9 capoverso 5, 15 capoverso 2, 19, 21 capoverso 2, 22 capoverso 2, 29, 31 capoverso 6, 32 capoverso 2, 33 capoverso 1, 41 e 46 capoverso 3 della legge del 26 settembre 2025¹ sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG),

ordina:

Capitolo 1: Obblighi degli enti giuridici di diritto svizzero

Sezione 1: Aventi economicamente diritto

Art. 1 Controllo tramite partecipazione diretta

¹ La partecipazione è diretta se il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il tramite di una o più persone fisiche, enti giuridici o trust interposti.

² Una partecipazione diretta permette all'avente economicamente diritto di controllare un ente giuridico se rappresenta almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'ente giuridico interessato.

Art. 2 Controllo tramite partecipazione indiretta

¹ La partecipazione è indiretta se il capitale o i diritti di voto sono detenuti per il tramite di una o più persone fisiche, enti giuridici o trust interposti.

² Una partecipazione indiretta permette all'avente economicamente diritto di controllare un ente giuridico se rappresenta più del 50 per cento del capitale o dei diritti di voto di uno o più enti giuridici interposti, che detengono a loro volta direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'ente giuridico interessato.

Art. 3 Controllo esercitato in altro modo

¹ Una persona fisica controlla l'ente giuridico in altro modo in particolare se dispone direttamente o indirettamente, da sola o d'intesa con terzi, del diritto o della possibilità effettiva di:

- a. nominare o revocare più della metà dei membri dell'organo di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico;
- b. porre il veto nelle decisioni degli organi competenti dell'ente giuridico in merito a modifiche dello scopo dell'ente giuridico, alla nomina dei membri della direzione, a modifiche e all'ampliamento della strategia aziendale, al preventivo e alla pianificazione degli investimenti o al finanziamento mediante capitale proprio e capitale di terzi; oppure
- c. ottenere decisioni che comportano la distribuzione di utili o altre disposizioni patrimoniali da parte dell'ente giuridico.

² Il controllo può essere esercitato in altro modo segnatamente attraverso:

- a. contratti con gli azionisti o i soci;
- b. strumenti di capitale, come opzioni, strumenti di debito, obbligazioni convertibili o prestiti parziali;
- c. disposizioni nell'atto costitutivo o negli statuti dell'ente giuridico;
- d. rapporti di rappresentanza legali, segnatamente rapporti di rappresentanza nel diritto di famiglia, come l'esercizio dell'autorità parentale, della tutela o della curatela, oppure rapporti di rappresentanza volontari a carattere duraturo;
- e. rapporti fiduciari;
- f. rapporti tra persone vicine.

³ Il controllo esercitato in altro modo è indiretto se è esercitato da una o più persone fisiche, enti giuridici o trust interposti.

Art. 4 Operazioni effettuate d'intesa

Agisce d'intesa chi, per esercitare il controllo sull'ente giuridico tramite partecipazione o in altro modo, si accorda con terzi.

Art. 5 Controllo sul trust

¹ Il controllo effettivo esercitato in definitiva su un trust comprende:

- a. il controllo esercitato attraverso una catena di controllo;
- b. i casi in cui una persona fisica secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera e LTPG decide chi può esercitare il controllo sul trust.

² Una persona esercita il controllo di cui al capoverso 1 lettera b su un trust se, da sola o d'intesa con terzi, ha il diritto o la possibilità effettiva di effettuare le operazioni seguenti:

- a. alienare o investire i valori patrimoniali del trust;
- b. decidere in merito alle distribuzioni del trust, eseguirle o autorizzarle;
- c. aggiungere o eliminare una persona come beneficiario o come membro di una categoria di beneficiari;
- d. nominare o revocare trustee;

- e. sciogliere o revocare il trust.

Art. 6 Beneficiari del trust

I beneficiari del trust (art. 15 cpv. 1 lett. d LTPG) sono:

- a. i beneficiari nominativamente determinati;
- b. nel caso in cui non sia stato nominativamente determinato alcun beneficiario: la cerchia di persone, suddivisa in categorie, che entra in considerazione come beneficiaria.

Art. 7 Aventi economicamente diritto di un ente giuridico controllato da una fondazione di diritto svizzero

¹ Se l'ente giuridico è controllato da una fondazione di diritto svizzero, sono considerate suoi aventi economicamente diritto le seguenti persone fisiche:

- a. il fondatore effettivo;
- b. i beneficiari nominativamente determinati;
- c. i gruppi di beneficiari;
- d. tutte le altre persone che hanno il diritto di designare o nominare rappresentanti della fondazione, a condizione che tali rappresentanti possano disporre dei valori patrimoniali della fondazione o abbiano il diritto di modificare l'attribuzione degli stessi o la designazione dei beneficiari.

² Se un ruolo secondo il capoverso 1 è esercitato da una persona giuridica, gli aventi economicamente diritto di quest'ultima sono considerati aventi economicamente diritto della fondazione.

Art. 8 Aventi economicamente diritto di un ente giuridico controllato da un'associazione di diritto svizzero

¹ Se l'ente giuridico è controllato da un'associazione di diritto svizzero, è considerata suo avente economicamente diritto ogni persona fisica che, in definitiva, controlla le decisioni dell'associazione.

² A titolo sussidiario, se nessuno adempie il criterio di cui al capoverso 1, è considerato avente economicamente diritto il membro superiore dell'organo direttivo.

Art. 9 Aventi economicamente diritto di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

¹ L'avente economicamente diritto di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) è ogni persona fisica che, in qualità di azionista dell'accomandataro, detiene direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento dell'accomandataro o lo controlla in altro modo.

² A titolo sussidiario, se nessuno adempie il criterio di cui al capoverso 1, è considerato avente economicamente diritto il membro superiore dell'organo direttivo.

Sezione 2: Informazioni da raccogliere

Art. 10 Informazioni per l'identificazione di una persona fisica

¹ Se un ente giuridico deve identificare una persona fisica, raccoglie le seguenti informazioni:

- a. cognome e nome;
- b. data di nascita;
- c. cittadinanze;
- d. Comune, numero postale di avviamento e Stato di domicilio.

² L'ente giuridico verifica se la persona dispone di un numero AVS. Se la persona non dispone di un numero AVS, l'ente giuridico si procura una copia del passaporto svizzero o estero, della carta d'identità svizzera o estera o della carta di soggiorno svizzera.

Art. 11 Informazioni per l'identificazione di un ente giuridico

Se un ente giuridico deve identificare sé stesso o un altro ente giuridico, raccoglie le seguenti informazioni:

- a. ditta o nome;
- b. forma giuridica;
- c. Comune, numero postale di avviamento e Stato della sede;
- d. se disponibile, numero d'identificazione delle imprese (IDI) ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010² sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI), altrimenti eventuale numero d'identificazione estero equivalente.

Art. 12 Informazioni sulla natura del controllo

Per ogni avente economicamente diritto, l'ente giuridico determina se l'avente economicamente diritto esercita il controllo:

- a. da solo o d'intesa con terzi;
- b. direttamente o indirettamente;
- c. tramite partecipazione o in altro modo.

Art. 13 Informazioni sull'entità della partecipazione

¹ Se l'avente economicamente diritto controlla l'ente giuridico tramite partecipazione, l'ente giuridico determina inoltre se questo controllo si basa su una partecipazione:

- a. pari almeno al 25 per cento e inferiore o uguale al 50 per cento;
- b. superiore al 50 per cento e inferiore o uguale al 75 per cento;
- c. superiore al 75 per cento.

² RS 431.03

² Se più persone controllano l'ente giuridico d'intesa tra loro, il valore soglia di cui al capoverso 1 si applica per calcolare l'entità della partecipazione detenuta congiuntamente da queste persone e non l'entità della partecipazione individuale di ogni singola persona.

³ Nel caso in cui il controllo è esercitato indirettamente, è determinata l'entità della partecipazione diretta nell'ente giuridico.

Art. 14 Informazioni sul controllo esercitato in altro modo

¹ Se l'avente economicamente diritto esercita il controllo in altro modo, l'ente giuridico raccoglie inoltre informazioni sul modo in cui è esercitato il controllo.

² Se il controllo è basato su una partecipazione determinabile nell'ente giuridico, quest'ultimo raccoglie anche informazioni sull'entità della partecipazione secondo i valori soglia previsti dall'articolo 13 capoverso 1.

Art. 15 Informazioni sulla catena di controllo

¹ L'ente giuridico raccoglie le informazioni relative alle persone fisiche, agli enti giuridici o ai trust che fanno parte della catena di controllo, se una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a. la catena di controllo comprende almeno due persone fisiche, enti giuridici o trust interposti;
- b. la catena di controllo comprende almeno un trust o un rapporto fiduciario;
- c. nei confronti di almeno uno dei suoi aventi economicamente diritto sono state emanate misure per il blocco dei beni e delle risorse economiche ai sensi della legge del 22 marzo 2002³ sugli embarghi o della legge del 18 dicembre 2015⁴ sui valori patrimoniali di provenienza illecita.

² Se una delle condizioni di cui al capoverso 1 è soddisfatta, l'ente giuridico raccoglie le seguenti informazioni:

- a. nel caso di persone fisiche, le informazioni di cui all'articolo 10;
- b. nel caso di enti giuridici, le informazioni di cui all'articolo 11;
- c. nel caso di persone fisiche ed enti giuridici che operano a titolo fiduciario, le informazioni di cui alle lettere a e b come pure l'indicazione se le persone annunciate sono mandanti o fiduciari;
- d. nel caso di trust:
 1. il nome, il diritto applicabile al trust e, se disponibile, l'IDI, altrimenti un eventuale numero d'identificazione estero equivalente,
 2. le informazioni di cui all'articolo 10 o 11 relative al trustee nonché agli eventuali altri aventi economicamente diritto del trust e ai rispettivi ruoli,
 3. se si tratta di un trust discrezionale.

³ RS 946.231

⁴ RS 196.1

Art. 16 Informazioni su enti giuridici parzialmente controllati da un ente giuridico quotato in borsa

Se è detenuto nella misura del 25–75 per cento da un ente giuridico quotato in borsa non assoggettato alla LTPG conformemente all'articolo 3 lettera a LTPG, l'ente giuridico raccoglie soltanto le seguenti informazioni:

- a. le informazioni di cui all'articolo 11 relative all'ente giuridico quotato in borsa;
- b. la ditta o il nome, la sede e lo Stato in cui ha sede la borsa.

Art. 17 Informazioni su enti giuridici controllati da un istituto di previdenza professionale o un istituto dedito alla previdenza

Se è detenuto da un istituto di previdenza professionale o da un istituto dedito alla previdenza non assoggettato alla LTPG conformemente all'articolo 3 lettera b LTPG, per le partecipazioni detenute da questo istituto l'ente giuridico raccoglie soltanto le informazioni di cui all'articolo 11 relative a tale istituto.

Art. 18 Informazioni su enti giuridici controllati da un fondo contrattuale di investimento

L'ente giuridico raccoglie, per le partecipazioni controllate dalla direzione del fondo per conto degli investitori di un fondo contrattuale di investimento, soltanto le informazioni di cui all'articolo 11 relative alla direzione del fondo.

Sezione 3: Informazioni da annunciare al registro per la trasparenza

Art. 19 Informazioni sull'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio

L'ente giuridico annuncia al registro per la trasparenza le seguenti informazioni su sé stesso:

- a. le informazioni di cui all'articolo 11;
- b. il cognome e il nome, la funzione della persona che annuncia;
- c. se del caso, l'indicazione che l'ente giuridico non desidera ricevere alcuna comunicazione elettronica.

Art. 20 Informazioni sugli aventi economicamente diritto

¹ Per ogni avente economicamente diritto, l'ente giuridico annuncia al registro per la trasparenza:

- a. le informazioni di cui all'articolo 10;
- b. le informazioni di cui agli articoli 12–18.

² Se annuncia a titolo sussidiario secondo l'articolo 4 capoverso 2 LTPG il membro superiore dell'organo direttivo quale avente economicamente diritto, oltre alle infor-

mazioni di cui al capoverso 1 lettera a, l'ente giuridico annuncia la funzione esercitata da tale membro all'interno dell'ente giuridico.

³ È considerato membro superiore dell'organo direttivo:

- a. il presidente della direzione, se l'ente giuridico dispone di un organo di direzione separato;
- b. il presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministrazione, se l'ente giuridico non dispone di un organo di direzione separato;
- c. in caso di liquidazione, il liquidatore;
- d. in caso di moratoria, il commissario.

⁴ Se una funzione ai sensi del capoverso 3 è esercitata congiuntamente da più persone, devono essere annunciate tutte queste persone.

Art. 21 Informazioni in caso di mancata identificazione o verifica degli aventi economicamente diritto

¹ Se non è riuscito a identificare un avente economicamente diritto o a verificarne tale qualità o l'identità sulla base delle informazioni ricevute (art. 9 cpv. 3 LTPG), l'ente giuridico annuncia:

- a. le informazioni rilevanti in suo possesso, comprese le informazioni su un'eventuale catena di controllo e quelle su azionisti o soci che non hanno adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 13 LTPG;
- b. le informazioni di cui all'articolo 10 e la funzione del membro superiore dell'organo direttivo di cui all'articolo 20 capoverso 3 in qualità di persona informata sui fatti.

² Se un ente giuridico conta più aventi economicamente diritto e non è riuscito a identificarli tutti o verificare tutte le informazioni ricevute, esso annuncia:

- a. per gli aventi economicamente diritto di cui ha potuto verificare le informazioni necessarie, le informazioni di cui all'articolo 20 capoverso 1;
- b. per gli aventi economicamente diritto di cui non ha potuto verificare le informazioni necessarie, le informazioni di cui al capoverso 1.

Capitolo 2: Obblighi degli enti giuridici di diritto estero

Sezione 1:

Identificazione e annuncio degli aventi economicamente diritto

Art. 22 Principio

Gli articoli 1–21 si applicano per analogia agli enti giuridici di diritto estero che sono tenuti ad annunciare al registro per la trasparenza i loro aventi economicamente diritto (art. 2 cpv. 1 lett. b LTPG), fatte salve le disposizioni particolari della presente sezione.

Art. 23 Ulteriori informazioni sull'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio

Oltre alle informazioni di cui all'articolo 19, l'ente giuridico di diritto estero annuncia le seguenti informazioni:

- a. le caratteristiche di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b LTPG ad esso applicabili;
- b. il nome e il cognome, nonché l'indirizzo del rappresentante o il recapito in Svizzera.

Sezione 2: Elenco dei titolari

Art. 24

¹ Gli enti giuridici di diritto estero che in caso di amministrazione effettiva in Svizzera ai sensi dell'articolo 50 della legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'imposta federale diretta sono soggetti all'obbligo di tenere un elenco dei loro titolari (art. 2 cpv. 3 LTPG) sono:

- a. le persone giuridiche di diritto estero;
- b. gli enti giuridici di diritto estero che non sono persone giuridiche, a condizione che ad essi siano applicabili i requisiti di trasparenza secondo i criteri di riferimento del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale).

² Le categorie di enti giuridici di cui al capoverso 1 sono elencate nei rapporti di valutazione tra pari sullo scambio di informazioni su domanda⁶ elaborati dal Forum globale, ai capitoli seguenti:

- a. società: A.1.1 *Availability of legal and beneficial ownership information for companies*;
- b. società di persone: A.1.3 *Partnerships*;
- c. fondazioni: A.1.5 *Foundations*;
- d. altri enti giuridici: *Other entities*.

³ In assenza di rapporti di valutazione tra pari del Forum globale, possono essere utilizzati i rapporti di altri organismi intergovernativi o enti nazionali, se sono di qualità comparabile.

⁵ RS 642.11

⁶ I rapporti possono essere consultati all'indirizzo: www.oecd.org/en/publications/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes_2219469x.html.

Capitolo 3: Obblighi dei titolari di quote sociali di enti giuridici

Art. 25

Le informazioni di cui agli articoli 10–18 sono considerate informazioni sulla natura e l'estensione del controllo esercitato dall'avente economicamente diritto che i titolari di quote sociali (art. 13 cpv. 1 LTPG) devono trasmettere agli enti giuridici soggetti agli obblighi di annuncio.

Capitolo 4: Procedura di annuncio

Sezione 1: Procedura di annuncio elettronica

Art. 26 Principio

¹ Fatto salvo il capoverso 2, per la procedura di annuncio secondo l'articolo 22 LTPG, l'ente giuridico utilizza la piattaforma di comunicazione elettronica di cui agli articoli 9–18 della legge del 29 settembre 2023⁷ sullo sgravio delle imprese.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può inoltre fornire un'interfaccia per la trasmissione elettronica di annunci al registro per la trasparenza. Disciplina le specifiche di interfaccia. L'accesso al registro per la trasparenza mediante l'interfaccia è retto dall'articolo 51.

Art. 27 Procura

¹ L'ente giuridico conferisce ad almeno una persona una procura scritta che autorizzi quest'ultima ad agire per suo conto in relazione al registro per la trasparenza tramite la piattaforma di comunicazione elettronica.

² L'ente giuridico riceve per posta un modulo per il conferimento della procura.

³ Gli enti giuridici iscritti nel registro di commercio firmano la procura conformemente al diritto di firma iscritto.

⁴ La procura inoltrata su carta deve essere firmata a mano.

⁵ La procura inoltrata in forma elettronica deve essere firmata a mano o munita di una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lettere e e j della legge del 18 marzo 2016⁸ sulla firma elettronica (FiEle).

⁶ La procura comprende la facoltà di autorizzare altre persone ad agire per l'ente giuridico in relazione al registro per la trasparenza tramite la piattaforma di comunicazione elettronica.

⁷ RS 930.31

⁸ RS 943.03

Art. 28 Registrazione

Le persone autorizzate ad agire per conto dell'ente giuridico devono registrarsi sulla piattaforma di comunicazione elettronica.

Art. 29 Autenticazione

¹ Al momento della registrazione e per utilizzare la piattaforma di comunicazione elettronica le persone autorizzate ad agire per conto dell'ente giuridico devono autenticarsi.

² Il servizio di autenticazione delle autorità svizzere può essere usato per l'autenticazione.

³ In qualità di gestore della piattaforma di comunicazione elettronica di cui all'articolo 26 capoverso 1, la Segreteria di Stato dell'economia può consentire l'autenticazione mediante altri sistemi di gestione delle identità (sistemi IAM) della Confederazione ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 19 ottobre 2016⁹ sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM), nonché sistemi IAM esterni autorizzati conformemente agli articoli 21–23 OIAM.

⁴ Occorre impiegare un mezzo di autenticazione. Questo può basarsi su una verifica dell'identità effettuata in linea o in presenza. La verifica dell'identità è effettuata sulla base di uno dei seguenti documenti valido il giorno del rilevamento:

- a. un passaporto svizzero o estero;
- b. una carta d'identità svizzera o estera; oppure
- c. una carta di soggiorno svizzera.

⁵ L'impiego del mezzo di autenticazione può presupporre:

- a. l'utilizzo di uno smartphone comprensivo di un sistema operativo diffuso e di sistemi di autenticazione basati su caratteristiche biometriche; oppure
- b. l'utilizzo di una chiave di sicurezza fisica.

Art. 30 Numero IDI

¹ Per l'utilizzo della piattaforma di comunicazione elettronica gli enti giuridici devono disporre di un IDI.

² Se un ente giuridico di diritto estero non dispone ancora di un IDI, la persona autorizzata ad agire può richiederne uno per conto dell'ente giuridico tramite la piattaforma di comunicazione elettronica.

Art. 31 Trattamento dei dati

¹ I seguenti dati delle persone autorizzate ad agire per conto dell'ente giuridico sono salvati sulla piattaforma di comunicazione elettronica:

- a. nome e cognome;

⁹ RS 172.010.59

- b. indirizzo e-mail;
- c. lingua di corrispondenza;
- d. dati concernenti i rapporti di rappresentanza;
- e. identificatore del servizio di autenticazione utilizzato.

² I seguenti dati degli enti giuridici sono salvati sulla piattaforma di comunicazione elettronica:

- a. ditta;
- b. IDI;
- c. indirizzo presso il quale l'ente giuridico è raggiungibile alla sua sede.

Sezione 2: Procedura di annuncio tramite l'ufficio del registro di commercio

Art. 32 Contenuto

L'annuncio effettuato tramite l'ufficio del registro di commercio contiene le seguenti informazioni:

- a. le informazioni di cui all'articolo 19;
- b. le informazioni di cui all'articolo 20 capoverso 1;
- c. un indirizzo e-mail della persona che annuncia o, se del caso, l'indicazione che l'ente giuridico non desidera ricevere alcuna comunicazione elettronica;
- d. una conferma secondo l'articolo 11 LTPG che tutti gli aventi economicamente diritto dell'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio sono iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organi dell'ente giuridico e che non esistono altri aventi economicamente diritto;
- e. se del caso, le informazioni iscritte nel registro per la trasparenza che l'annuncio chiede di modificare.

Art. 33 Modalità

¹ Gli annunci tramite l'ufficio del registro di commercio sono effettuati con un documento separato rispetto alla notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio.

² Sono effettuati mediante modulo cartaceo o tramite uno strumento di aiuto alla registrazione elettronica. Il modulo cartaceo e lo strumento di aiuto alla registrazione elettronica sono messi a disposizione dall'autorità che tiene il registro per la trasparenza (autorità che tiene il registro).

³ Gli annunci possono essere inoltrati per posta o in forma elettronica. Devono essere inoltrati nella stessa forma dell'operazione del registro di commercio a cui si riferiscono.

⁴ Se sono inoltrati in forma elettronica, si applicano per analogia le disposizioni sulla comunicazione elettronica contenute nell'ordinanza del 17 ottobre 2007¹⁰ sul registro di commercio.

Art. 34 Firma dell'annuncio

¹ Gli annunci effettuati tramite l'ufficio del registro di commercio devono essere firmati:

- a. da una o più persone autorizzate a rappresentare l'ente giuridico interessato conformemente al loro diritto di firma nel registro di commercio;
- b. da terzi con procura.

² La procura conferita a terzi secondo il capoverso 1 lettera b deve essere firmata da uno o più membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione autorizzato a rappresentare l'ente giuridico interessato conformemente al diritto di firma. Va allegata all'annuncio.

³ Gli annunci inoltrati su carta devono essere firmati a mano.

⁴ Gli annunci inoltrati in forma elettronica devono essere muniti di una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lettere e e j FiEle¹¹.

⁵ Se vi sono motivi fondati per dubitare dell'autenticità di una firma autografa, l'autorità di controllo può chiedere una nuova autenticazione durante un controllo.

Sezione 3: Procedura di annuncio semplificata

Art. 35 Procedura di annuncio semplificata per società a garanzia limitata

¹ Una società a garanzia limitata (Sagl) di diritto svizzero può annunciare i suoi aventi economicamente diritto in modo semplificato se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a. tutti i soci sono persone fisiche;
- b. tutti gli aventi economicamente diritto sono anche soci della Sagl;
- c. il controllo è esercitato tramite partecipazione al capitale;
- d. la Sagl non è in liquidazione, in fallimento o in una procedura concordataria.

² Nella procedura di annuncio semplificata la società conferma la qualità di aventi economicamente diritto dei soci la cui partecipazione al capitale ammonta almeno al 25 per cento. Non occorrono ulteriori dati sull'avente economicamente diritto.

¹⁰ RS 221.411

¹¹ RS 943.03

Art. 36 Procedura di annuncio semplificata per società anonime unipersonali

¹ Una società anonima di diritto svizzero può annunciare i suoi aventi economicamente diritto in modo semplificato se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a. conta un unico azionista che è una persona fisica;
- b. l'azionista è iscritto nel registro di commercio come unico membro del consiglio di amministrazione della società anonima in questione;
- c. l'azionista è l'unico avente economicamente diritto della società anonima in questione;
- d. la società anonima non è in liquidazione, in fallimento o in una procedura concordataria.

² Nella procedura di annuncio semplificata la società conferma la qualità di avente economicamente diritto dell'azionista unico. Non occorrono ulteriori dati sull'avente economicamente diritto.

Art. 37 Modalità della procedura di annuncio semplificata

¹ Per la procedura di annuncio semplificata, l'ente giuridico può utilizzare la piattaforma di comunicazione elettronica (art. 26 cpv. 1). Può effettuare l'annuncio anche tramite l'ufficio del registro di commercio (art. 32–34), purché le condizioni di cui all'articolo 11 LTPG siano soddisfatte e l'ente giuridico chiedi una nuova iscrizione nel registro di commercio,

² Se l'annuncio è effettuato tramite l'ufficio del registro di commercio, quest'ultimo completa l'annuncio con le informazioni sui soci o sul membro del consiglio di amministrazione.

³ Se l'annuncio è effettuato tramite la piattaforma di comunicazione elettronica, quest'ultima richiede le informazioni sui soci o sul membro del consiglio di amministrazione presso l'ufficio del registro di commercio competente. Se le informazioni trasmesse dall'ufficio del registro di commercio sono incomplete, l'ente giuridico completa l'annuncio.

⁴ Lo scambio di dati tra la piattaforma di comunicazione elettronica e l'ufficio del registro di commercio competente avviene mediante un'interfaccia elettronica.

⁵ Il DFGP stabilisce le specifiche di interfaccia.

Art. 38 Calcolo dell'entità della partecipazione

L'ufficio del registro di commercio competente calcola l'entità della partecipazione secondo l'articolo 13 capoverso 1 sulla base delle informazioni iscritte nel registro di commercio.

Sezione 4: Modifica delle iscrizioni nel registro per la trasparenza

Art. 39 Annuncio di modifiche

¹ L'ente giuridico annuncia le modifiche alla sua iscrizione nel registro per la trasparenza mediante la procedura di annuncio elettronica (art. 26) o, alle condizioni di cui all'articolo 11 LTPG, tramite l'ufficio del registro di commercio competente (art. 32–34).

² Se l'annuncio è effettuato tramite la piattaforma di comunicazione elettronica (art. 26 cpv. 1), quest'ultima recupera l'iscrizione esistente dal registro per la trasparenza come aiuto alla registrazione.

³ La modifica di una partecipazione è annunciata soltanto se comporta il superamento o il mancato raggiungimento di un valore soglia previsto dall'articolo 13 capoverso 1.

⁴ L'obbligo di annuncio non si applica:

- a. alle modifiche nel registro di commercio della ditta o del nome, della forma giuridica, della sede e del numero postale di avviamento dell'indirizzo di domicilio;
- b. ai cambiamenti di nome in seguito a una dichiarazione ai sensi degli articoli 30 capoverso 1, 30a, 30b capoverso 2, 119, 160 capoverso 2 del Codice Civile (CC)¹², dell'articolo 8a titolo finale CC o dell'articolo 30a della legge del 18 giugno 2004¹³ sull'unione domestica registrata; e
- c. ai cambiamenti di nome secondo il diritto estero o alle modifiche concernenti cittadinanze straniere che sono stati annunciati alle autorità svizzere per l'iscrizione in uno dei seguenti sistemi d'informazione:
 1. il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006¹⁴),
 2. il sistema d'informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (ordinanza Ordipro del 22 marzo 2019¹⁵),
 3. il sistema d'informazione E-VERA (ordinanza E-VERA del 17 agosto 2016¹⁶);
- d. alle modifiche concernenti la cittadinanza svizzera.

Art. 40 Aggiornamento del registro per la trasparenza

¹ Se un ente giuridico annuncia la modifica di un fatto iscritto nel registro per la trasparenza (art. 39), sono aggiornate anche le altre iscrizioni nel registro per la trasparenza interessate da tale modifica.

² L'autorità che tiene il registro può correggere gli errori evidenti riscontrati in un annuncio se la correzione può essere verificata sulla base dei dati del registro di com-

¹² RS 210

¹³ RS 211.231

¹⁴ RS 142.513

¹⁵ RS 235.21

¹⁶ RS 235.22

mercio o della banca dati centrale delle persone (art. 928*b* cpv. 1 del Codice delle obbligazioni, CO¹⁷).

³ L'autorità che tiene il registro riprende:

- a. dal registro di commercio: modifiche della ditta o del nome, della forma giuridica, della sede o del numero postale di avviamento;
- b. dalla banca dati centrale delle persone (art. 928*b* cpv. 1 CO): modifiche del cognome, del nome o delle cittadinanze in seguito a un confronto delle informazioni con quelle dell'Ufficio centrale di compensazione.

⁴ L'autorità che tiene il registro informa tutti gli enti giuridici interessati in merito alla modifica effettuata e conferma l'avvenuta iscrizione (art. 45).

Sezione 5: Trasmissione dei dati

Art. 41 Requisiti tecnici per la trasmissione dei dati

Il DFGP disciplina i requisiti tecnici per la trasmissione di informazioni al registro per la trasparenza, in particolare i requisiti relativi al formato e alle modalità di trasmissione.

Art. 42 Trasmissione dell'annuncio da parte dell'ufficio del registro di commercio

¹ L'ufficio del registro di commercio digitalizza gli annunci inoltrati su carta e ne crea una versione elettronica.

² L'ufficio del registro di commercio trasmette all'autorità che tiene il registro, attraverso un'interfaccia elettronica:

- a. le informazioni di cui all'articolo 32 in forma strutturata;
- b. una versione elettronica dell'annuncio;
- c. il numero di comunicazione con il quale l'iscrizione nel registro di commercio è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio;
- d. la data di inoltro dell'annuncio presso l'ufficio del registro di commercio.

³ Il DFGP stabilisce le specifiche di interfaccia.

⁴ Se un annuncio è illeggibile o incompleto, l'ufficio del registro di commercio lo comunica al registro per la trasparenza al momento della trasmissione dei dati. Nella stessa occasione l'ufficio del registro di commercio può comunicare al registro per la trasparenza che l'annuncio è manifestamente errato, contraddittorio o in altro modo lacunoso.

⁵ L'ufficio del registro di commercio conserva le informazioni relative all'annuncio secondo il capoverso 2 fino al momento in cui l'autorità che tiene il registro conferma di aver ricevuto tali informazioni. Le informazioni devono essere distrutte al più tardi

sei mesi dopo tale conferma. In caso di mancata conferma, le informazioni devono essere distrutte al più tardi un anno dopo la loro trasmissione.

⁶ In caso di mancata iscrizione nel registro di commercio, l'annuncio non è trasmesso al registro per la trasparenza.

⁷ Se un annuncio non è trasmesso al registro per la trasparenza, l'ufficio del registro di commercio ne informa l'ente giuridico.

Capitolo 5:

Contenuto del registro per la trasparenza, attestati di iscrizione ed estratti del registro

Art. 43 Contenuto

Il registro per la trasparenza contiene le seguenti informazioni:

- a. le informazioni sugli enti giuridici soggetti agli obblighi di annuncio come pure sulle persone, sugli enti giuridici e sui trust da essi annunciati, nonché le iscrizioni cancellate;
- b. il numero AVS e il numero personale non significativo della banca dati centrale delle persone attribuiti alle persone iscritte;
- c. le informazioni relative alla segnalazione di differenze, compresi l'autore e la relativa motivazione;
- d. le informazioni trasmesse dall'ufficio del registro di commercio competente;
- e. le informazioni iscritte d'ufficio dall'autorità che tiene il registro o dall'autorità di controllo, in particolare concernenti:
 1. gli enti giuridici che non hanno effettuato annunci,
 2. un'annotazione all'iscrizione di un ente giuridico,
 3. lo stato dei controlli.

Art. 44 Richiesta di attestati di iscrizione al registro per la trasparenza

Gli attestati di iscrizione al registro per la trasparenza e gli estratti del registro possono essere richiesti all'autorità che tiene il registro tramite la piattaforma di comunicazione elettronica o per posta.

Art. 45 Attestato di iscrizione al registro per la trasparenza

Un attestato di iscrizione al registro per la trasparenza contiene le seguenti informazioni:

- a. l'avvenuta iscrizione nel registro per la trasparenza;
- b. la ditta o il nome, la forma giuridica, il Comune, il numero postale di avviamento, lo Stato della sede e l'IDI dell'ente giuridico annunciato;
- c. se del caso, le correzioni effettuate dall'autorità che tiene il registro;

- d. la data di ricezione dell'ultimo annuncio o dell'ultima modifica da parte dell'autorità che tiene il registro;
- e. la data dell'ultima iscrizione;
- f. la data di rilascio dell'attestato.

Art. 46 Estratto completo del registro

¹ Un estratto completo del registro contiene le seguenti informazioni:

- a. le informazioni sull'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio;
- b. le informazioni sugli aventi economicamente diritto, il numero personale non significativo della banca dati centrale delle persone e, se del caso, l'indicazione che una persona è stata identificata a titolo sussidiario quale avente economicamente diritto;
- c. se del caso, le informazioni di cui all'articolo 21;
- d. se del caso, i dati relativi ad annotazioni di cui all'articolo 61 capoversi 2 lettere a–g e 3;
- e. la data di ricezione dell'ultimo annuncio o dell'ultima modifica da parte dell'autorità che tiene il registro;
- f. la data dell'ultima iscrizione;
- g. le informazioni precedentemente iscritte che sono state cancellate;
- h. la data di rilascio dell'estratto.

² L'estratto completo non contiene il numero AVS.

Art. 47 Estratto parziale

Un estratto parziale contiene le seguenti informazioni:

- a. le informazioni di cui all'articolo 46 capoverso 1 lettere a–c, e, f e h;
- b. se del caso, il numero di annotazioni.

Capitolo 6:

Accesso al registro per la trasparenza e segnalazione di differenze

Sezione 1: Accesso

Art. 48 Tipi di accesso e possibilità di consultazione

¹ Le autorità, gli intermediari finanziari e i consulenti che conformemente all'articolo 26 o 27 LTPG hanno accesso al registro per la trasparenza (aventi diritto di accesso) possono accedervi, a scelta, tramite la piattaforma di comunicazione elettronica o un'interfaccia elettronica per consultare informazioni o segnalare differenze.

² Il DFGP stabilisce le specifiche di interfaccia.

³ Gli aventi diritto di accesso possono ricercare enti giuridici nel registro per la trasparenza sulla base della ditta, del nome o dell'IDI. Le autorità secondo l'articolo 26 LTPG possono inoltre effettuare ricerche nel registro per la trasparenza a partire dal nome e cognome delle persone iscritte.

Art. 49 Utilizzo della piattaforma di comunicazione elettronica

All'utilizzo della piattaforma di comunicazione elettronica da parte degli aventi diritto di accesso si applicano per analogia gli articoli 27–31.

Art. 50 Richiesta di accesso tramite la piattaforma di comunicazione elettronica

¹ Gli aventi diritto di accesso presentano all'autorità che tiene il registro tramite la piattaforma di comunicazione elettronica una richiesta di autorizzazione per:

- a. consultare il registro per la trasparenza; oppure
- b. segnalare differenze.

² L'autorità che tiene il registro rilascia le autorizzazioni.

Art. 51 Richiesta di accesso tramite l'interfaccia

¹ L'accesso tramite l'interfaccia deve essere richiesto attraverso una piattaforma della Confederazione stabilita dall'autorità che tiene il registro.

² All'utilizzo di questa piattaforma da parte degli aventi diritto di accesso si applicano per analogia gli articoli 27–31.

³ Alla richiesta di accesso tramite l'interfaccia si applica per analogia l'articolo 50.

Art. 52 Ricorso a terzi

¹ Gli intermediari finanziari e i consulenti possono autorizzare terzi ad accedere al registro per la trasparenza, se questi ultimi sono incaricati dell'accertamento e della verifica degli aventi economicamente diritto e dei chiarimenti complementari richiesti.

² Se revocano la procura, gli intermediari finanziari e i consulenti adottano senza indugio le necessarie misure affinché i terzi non possano più accedere al registro per la trasparenza.

Art. 53 Verbalizzazione

¹ Per ogni consultazione di informazioni contenute nel registro per la trasparenza e ogni trasmissione di informazioni al registro per la trasparenza, al fine di garantire la tracciabilità l'autorità che tiene il registro verbalizza automaticamente i seguenti dati:

- a. la designazione degli aventi diritto di accesso o dell'autorità di controllo;
- b. la data e l'ora della consultazione o della trasmissione;

- c. se la consultazione o la trasmissione avviene tramite la piattaforma di comunicazione elettronica o un'interfaccia;
- d. se sono state consultate o trasmesse informazioni;
- e. le informazioni consultate.

² I verbali sono conservati per due anni.

³ Per ogni consultazione di informazioni tramite la piattaforma di comunicazione elettronica, gli aventi diritto di accesso possono chiedere una conferma. La conferma contiene le seguenti informazioni:

- a. la designazione degli aventi diritto di accesso;
- b. la data e l'ora della consultazione;
- c. la ditta o il nome e l'IDI dell'ente giuridico oggetto della consultazione;
- d. se la consultazione è effettuata da un'autorità, il cognome e il nome della persona oggetto della consultazione.

Art. 54 Conformità allo scopo delle consultazioni

¹ L'autorità che tiene il registro valuta regolarmente la frequenza e la natura degli accessi al registro per la trasparenza da parte degli aventi diritto di accesso e dell'autorità di controllo. Informa l'autorità di controllo e gli aventi diritto di accesso in merito ai risultati della valutazione che li riguardano.

² Qualora sussista il sospetto di un utilizzo dell'accesso non conforme allo scopo da parte di un utente, l'autorità che tiene il registro informa gli aventi diritto di accesso o l'autorità di controllo, con comminatoria del blocco dell'accesso. Gli aventi diritto di accesso o l'autorità di controllo procedono ai chiarimenti necessari e informano l'autorità che tiene il registro sull'esito.

³ È segnatamente considerata non conforme allo scopo la consultazione di dati da parte di un utente facente capo a un intermediario finanziario o un consulente che non è direttamente connessa con l'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la legge del 10 ottobre 1997¹⁸ sul riciclaggio di denaro oppure la consultazione di dati da parte di un utente facente capo a un'autorità o all'autorità di controllo che non è direttamente connessa con i compiti dell'utente. Possono indicare un utilizzo non conforme allo scopo in particolare una frequenza relativamente elevata di consultazioni, la natura insolita delle consultazioni o ripetute consultazioni di dati da parte della stessa persona o dello stesso ente giuridico.

⁴ È fatto salvo il segreto professionale degli avvocati e dei notai.

⁵ Se constata una consultazione non conforme allo scopo, l'autorità che tiene il registro può bloccare l'accesso dell'utente in questione. Ne informa gli aventi diritto di accesso o l'autorità di controllo.

Sezione 2: Segnalazione di differenze

Art. 55 Contenuto

¹ La segnalazione di differenze da parte degli intermediari finanziari (art. 30 LTPG) o delle autorità (art. 31 LTPG) deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. la data della segnalazione;
- b. l'autore della segnalazione;
- c. la ditta o il nome, la sede e, se disponibile, l'IDI dell'ente giuridico interessato, altrimenti, se disponibile, un numero d'identificazione estero equivalente;
- d. le informazioni in merito alle quali è segnalata una differenza o l'indicazione che manca un'iscrizione nel registro per la trasparenza.

² La segnalazione deve inoltre contenere una o più delle seguenti motivazioni:

- a. uno o più aventi economicamente diritto identificati dall'autore della segnalazione non sono iscritti nel registro per la trasparenza;
- b. una o più persone sono iscritte, anche se non sono aventi economicamente diritto o persone informate sui fatti di cui all'articolo 21 capoverso 1 lettera b;
- c. una persona è stata annunciata a titolo sussidiario quale avente economicamente diritto o persona informata sui fatti di cui all'articolo 21 capoverso 1 lettera b, anche se sono noti uno o più aventi economicamente diritto;
- d. la natura del controllo esercitato da uno o più aventi economicamente diritto non è iscritta correttamente;
- e. l'estensione del controllo esercitato da uno o più aventi economicamente diritto non è iscritta correttamente;
- f. i dati relativi a uno o più aventi economicamente diritto o relativi a una persona informata sui fatti sono errati o incompleti;
- g. i dati relativi all'ente giuridico sono errati o incompleti;
- h. nel registro per la trasparenza manca l'iscrizione dell'ente giuridico.

³ Gli intermediari finanziari o le autorità possono trasmettere ulteriori informazioni, compresi allegati e documenti giustificativi, per completare la motivazione (art. 30 cpv. 3 e 31 cpv. 2 LTPG).

⁴ Se la segnalazione di differenze è effettuata da un'autorità, quest'ultima comunica se ha proceduto a chiarimenti riguardanti la differenza constatata e a quali conclusioni è giunta.

Art. 56 Eccezioni all'obbligo di segnalazione delle differenze

Non devono essere segnalate le differenze:

- a. che risultano da prescrizioni derogatorie della legislazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, in particolare le differenze dovute alla definizione dell'avente economicamente diritto di una società di domicilio o al fatto

che, in base a tale legislazione, gli intermediari finanziari non sono tenuti ad accertare tutti gli aventi economicamente diritto secondo la LTPG;

- b. che non fanno sorgere dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità delle informazioni relative all'avente economicamente diritto di un ente giuridico, come le differenze legate all'ortografia di un nome oppure alla presenza di un nome aggiuntivo o di un cognome d'affinità;
- c. relative a informazioni su persone, enti giuridici o trust che fanno parte della catena di controllo, a condizione che le differenze non facciano sorgere dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità delle informazioni relative agli aventi economicamente diritto;
- d. dovute al fatto che non si è ancora proceduto all'iscrizione o all'aggiornamento dell'iscrizione, purché il termine corrispondente non sia ancora scaduto.

Art. 57 Termine per la segnalazione di differenze da parte degli intermediari finanziari

Il termine di cui all'articolo 30 capoverso 2 LTPG inizia nel momento in cui:

- a. il termine di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettera b LTPG è decorso inutilizzato; oppure
- b. l'intermediario finanziario riceve una risposta dal cliente che non gli consente di chiarire la differenza.

Art. 58 Segnalazione di differenze da parte degli enti giuridici

Alla segnalazione di differenze da parte degli enti giuridici è applicabile per analogia la procedura relativa all'annuncio di modifiche secondo l'articolo 39.

Capitolo 7: Controllo ed esecuzione

Art. 59 Procedura di iscrizione e controllo da parte dell'autorità che tiene il registro

¹ L'autorità che tiene il registro verifica in base al registro di commercio, alla banca dati centrale degli enti giuridici (art. 928b CO¹⁹) e al registro IDI (art. 6 LIDI²⁰) l'esattezza delle informazioni concernenti gli enti giuridici di diritto svizzero iscritte nel registro per la trasparenza.

² Per identificare le persone, l'autorità che tiene il registro utilizza sistematicamente il numero AVS. A tal fine, consulta la banca dati centrale delle persone (art. 928b CO). Confronta le informazioni annunciate concernenti le persone fisiche con le informazioni contenute nella banca dati centrale delle persone. Se la persona da identificare non è iscritta in questa banca dati, vi viene registrata. Nella banca dati centrale

¹⁹ RS 220

²⁰ RS 431.03

delle persone non è precisato se si tratta di un avente economicamente diritto o di una persona informata sui fatti.

³ L'autorità che tiene il registro può chiedere all'Ufficio centrale di compensazione un numero AVS per le persone fisiche annunciate che ne sono sprovviste. Non appena i dati personali annunciati sono stati verificati e il numero AVS è stato attribuito, la copia del passaporto svizzero o estero, della carta d'identità svizzera o estera o della carta di soggiorno svizzera (art. 10 cpv. 2) che è servita a richiedere il numero AVS deve essere distrutta.

Art. 60 Rinuncia a una diffida

Se l'ente giuridico ha annunciato di non essere riuscito a identificare l'avente economicamente diritto o a verificarne tale qualità o l'identità (art. 21), l'autorità che tiene il registro rinuncia alla diffida secondo l'articolo 34 capoverso 3 LTPG. Iscrive la relativa annotazione.

Art. 61 Annotazione

¹ L'autorità che tiene il registro assegna un numero a ogni annotazione.

² Se è effettuata sulla base di una segnalazione di differenze l'annotazione riporta i seguenti elementi:

- a. i dati relativi all'autore della segnalazione;
- b. la data della segnalazione;
- c. la data di iscrizione dell'annotazione;
- d. il numero dell'annotazione;
- e. se disponibile, l'IDI dell'ente giuridico interessato o il numero d'identificazione estero equivalente annunciato;
- f. lo stato dell'annotazione e, se del caso, la data dell'ultima modifica dello stato;
- g. la motivazione della segnalazione di differenze secondo l'articolo 55 capoverso 2;
- h. se del caso, l'indicazione che sono disponibili ulteriori informazioni secondo l'articolo 55 capoverso 3.

³ Se non è effettuata sulla base di una segnalazione di differenze, bensì d'ufficio dall'autorità che tiene il registro o dall'autorità di controllo, l'annotazione riporta i seguenti elementi:

- a. le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c-f;
- b. i motivi dell'annotazione.

Art. 62 Richiesta di cancellazione di un'annotazione o di rettifica o cancellazione dei propri dati

¹ Gli enti giuridici possono presentare all'autorità di controllo la richiesta di cancellazione di un'annotazione (art. 36 cpv. 4 LTPG) o di rettifica o cancellazione dei propri

dati (art. 38 cpv. 4 LTPG) tramite la piattaforma di comunicazione elettronica o per posta.

² Gli aventi economicamente diritto possono presentare la richiesta di rettifica o cancellazione dei propri dati (art. 38 cpv. 4 LTPG) per posta.

Art. 63 Cancellazione di un'annotazione

¹ Se, nel caso di una richiesta di cancellazione di un'annotazione (art. 36 cpv. 4 LTPG), ritiene insufficienti gli elementi forniti dall'ente giuridico o dalla persona richiedente, l'autorità di controllo può, in base alle informazioni in suo possesso, decidere in merito alla richiesta di cancellazione senza procedere a ulteriori indagini.

² Se un'annotazione riguarda la segnalazione di una differenza secondo l'articolo 56, l'autorità di controllo può cancellare l'annotazione su richiesta o d'ufficio senza procedere a ulteriori indagini, a condizione che non sussistano indizi secondo cui l'annotazione riguarda informazioni relative all'avente economicamente diritto.

Art. 64 Categorie di rischio

¹ L'autorità che tiene il registro classifica ogni ente giuridico in una delle seguenti categorie di rischio:

- a. rischio elevato;
- b. rischio medio;
- c. rischio esiguo.

² La classificazione è effettuata sulla base di un'analisi dei rischi. La presenza di un'annotazione comporta la classificazione almeno nella categoria «rischio medio».

³ Ai fini della sua attività di controllo, l'autorità di controllo stabilisce i criteri per l'analisi dei rischi. A tal fine considera in particolare:

- a. la forma giuridica e lo Stato della sede;
- b. il numero e la motivazione delle annotazioni;
- c. la cittadinanza, l'indirizzo della sede o del domicilio degli aventi economicamente diritto nonché la natura del controllo;
- d. in presenza di una catena di controllo, i rapporti fiduciari e i trust.

⁴ Per l'analisi dei rischi, l'autorità di controllo può utilizzare, oltre ai criteri di cui al capoverso 3, anche analisi statistiche delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza.

Art. 65 Esame preliminare e procedura di controllo da parte dell'autorità di controllo

¹ L'autorità di controllo verifica in funzione dei rischi e a campione l'esattezza, la completezza e l'attualità delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza. Nel definire la priorità dei controlli tiene conto della categoria di rischio.

² L'autorità di controllo può registrare il risultato dell'esame preliminare mediante annotazioni.

³ Il diritto di accesso dell'autorità di controllo ai sistemi d'informazione menzionati nell'articolo 36 capoverso 2 LTPG non può essere delegato ai terzi che sono stati incaricati di procedere all'esame preliminare di iscrizioni o di eseguire singole attività di controllo.

⁴ Per controllare se gli enti giuridici di diritto estero abbiano adempiuto l'obbligo di annuncio entro il termine stabilito, gli uffici del registro fondiario e le autorità di esecuzione ai sensi della legge federale del 16 dicembre 1983²¹ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero comunicano all'autorità di controllo, su richiesta, gli enti giuridici di diritto estero con proprietà fondiaria in Svizzera.

Art. 66 Sistema d'informazione dell'autorità di controllo

¹ L'autorità di controllo dispone di un sistema d'informazione per l'analisi dei dati. Questo sistema può contenere:

- a. informazioni provenienti dal registro per la trasparenza;
- b. informazioni provenienti da altre fonti, come il casellario giudiziale;
- c. ulteriori informazioni trasmesse dagli intermediari finanziari o dalle autorità nel quadro della segnalazione di differenze.

² I dati contenuti nel sistema d'informazione sono distrutti non appena non servono più. I dati provenienti dal registro per la trasparenza sono distrutti al più tardi cinque anni dopo il loro ottenimento.

³ Prima della loro distruzione, i dati contenuti nel sistema d'informazione sono offerti all'Archivio federale per l'archiviazione.

Art. 67 Ripresa delle informazioni dal progetto pilota

¹ L'autorità che tiene il registro riprende nel registro per la trasparenza le informazioni contenute nel registro pilota conformemente all'ordinanza del DFGP del 10 aprile 2026²² sul progetto pilota del registro per la trasparenza, a condizione che gli enti giuridici e le persone interessate non abbiano revocato il proprio consenso alla ripresa delle informazioni nel registro per la trasparenza entro il 28 settembre 2026.

² L'autorità che tiene il registro attesta all'ente giuridico i cui dati sono stati ripresi l'iscrizione nel registro per la trasparenza.

³ I consensi alla ripresa delle informazioni nel registro per la trasparenza sono conservati dall'autorità che tiene il registro.

²¹ RS 211.412.41

²² RU 2026 182

Capitolo 8: Emolumenti

Art. 68

¹ Gli emolumenti per i solleciti, le diffide e le decisioni sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

² La tariffa oraria oscilla tra 100 e 150 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

³ L'emolumento per il rilascio di un estratto è di 40 franchi.

⁴ Per solleciti, diffide e decisioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l'autorità che tiene il registro e l'autorità di controllo possono riscuotere supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

⁵ L'autorità di controllo può chiedere un anticipo delle spese procedurali, segnatamente se:

- a. una richiesta di cancellazione di un'annotazione ai sensi dell'articolo 36 capoverso 4 LTPG o una richiesta di cancellazione o rettifica di dati ai sensi dell'articolo 38 capoverso 4 LTPG non è motivata in modo chiaro;
- b. da un esame sommario di una richiesta di cancellazione di un'annotazione ai sensi dell'articolo 36 capoverso 4 LTPG risulta che non esistono elementi sufficienti atti a dimostrare l'esattezza, la completezza e l'attualità delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza;
- c. da un esame sommario di una richiesta di cancellazione o rettifica di dati ai sensi dell'articolo 38 capoverso 4 LTPG risulta che non esistono elementi sufficienti atti a dimostrare l'esattezza delle modifiche o delle cancellazioni richieste;
- d. la persona richiedente:
 1. ha il suo domicilio all'estero, o
 2. non ha dato seguito alle diffide di pagamento dell'autorità che tiene il registro;
- e. l'ente giuridico richiedente:
 1. ha la sua sede all'estero, o
 2. non ha dato seguito alle diffide di pagamento dell'autorità che tiene il registro.

⁶ Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004²³ sugli emolumenti.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 69 Abrogazione un atto normativo

L'ordinanza del DFGP del 10 aprile 2026²⁴ sul progetto pilota del registro per la trasparenza è abrogata.

Art. 70 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 71 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2026.

²⁴ [RU 2026 182]

Allegato
(art. 70)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...²⁵

²⁵ Le mod. possono essere consultate alla RU **2026** 364.

